



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 55 del 17/04/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2036/2017 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio dipendenti cod. R.P. 120973, 181459, 121035, 181465, 120979 c/ Regione Puglia.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 2036/2017, limitatamente alla liquidazione delle differenze retributive, in favore dei dipendenti cod. R.P. 120973, 181459, 121035, 181465 e 120979 per il periodo 01.01.1992 – 31.07.2003 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo

Conte

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 2036/2017, si espone quanto segue:

- Con nota prot. AOO_024-6084 del 11.05.2017, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 2036/2017, notificata in forma esecutiva in data 02.05.2017, con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro ha riconosciuto, in favore dei dipendenti cod. R.P. 120973, 181459, 121035, 181465 e 120979, il diritto alla retrodatazione del proprio inquadramento economico nella I qualifica dirigenziale alla data del 1.1.1992 e conseguente condanna della Regione Puglia ad effettuare tale retrodatazione ed a pagare in favore dei ricorrenti, le conseguenti differenze retributive tra quanto percepito in forza dell'inquadramento nell'8^a qualifica funzionale e quanto previsto per la 1^a qualifica dirigenziale, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo. Con detta Sentenza, l'Amministrazione regionale è stata condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge. Avverso detta Sentenza l'Amministrazione regionale ha proposto rituale ricorso in appello dinanzi la Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro e richiesta di sospensione dell'esecutorietà, richiesta quest'ultima rigettata con Ordinanza del 13.07.2017.

Tuttavia, poiché con la predetta Sentenza le differenze retributive non venivano quantificate, l'Amministrazione regionale, trattandosi di calcoli da effettuarsi su periodi piuttosto vetusti, si attivava nell'immediatezza a chiedere il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio limitatamente alle spese di giudizio approvato con L.R. n. 39 del 13.10.2017 e successivamente liquidato con A.D. n. 775 del 17.10.2017.

Pertanto, una volta acquisiti tutti gli elementi utili per la quantificazione delle differenze retributive spettanti ai predetti dipendenti, il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo, con nota Prot. AOO_106-1920 del 25.01.2018 produceva i relativi conteggi da cui emergevano le seguenti spettanze:

- € 108.363,73 per differenze retributive ed € 35.159,23 per interessi legali in favore del dip. R.P. 120973
- € 101.490,60 per differenze retributive ed € 32.918,43 per interessi legali in favore del dip. R.P. 181459
- € 99.405,87 per differenze retributive ed € 32.517,37 per interessi legali in favore del dip. R.P. 120979
- € 104.019,65 per differenze retributive ed € 33.785,43 per interessi legali in favore del dip. R.P. 121035
- € 84.340,33 per differenze retributive ed € 27.678,30 per interessi legali in favore del dip. R.P. 181465

Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sent. n. 2036/2017 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro limitatamente alle differenze retributive ed interessi legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal Capitolo 3026 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *"Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"*, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3020008 *"Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. L.R. 18/74 e successive - C.C.N.L."* per un importo pari ad € 200.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3026; mentre per gli interessi legali, pari ad



€ 162.058,76, dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione con riserva di ripetizione all'eventuale esito favorevole del Giudizio d'Appello.

L'Assessore

Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 2036/2017 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 2036/2017 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di € 659.678,94=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3026 (*Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 497.620,18 per sorte capitale, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3020008 (*Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. L.R. 18/74 e successive - C.C.N.L.*) per un importo pari ad € 200.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3026. Alle ulteriori somme pari ad € € 162.058,76 a titolo di interessi legali, si provvede con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) che presenta la dovuta disponibilità."